

DELIBERAZIONE 28 NOVEMBRE 2023
562/2023/A

**DISPOSIZIONI URGENTI SUL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, DOVUTO PER L'ANNO 2023 DAI
SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1274^a riunione del 28 novembre 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modificazioni ed integrazioni (di seguito legge 481/95);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito legge 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito legge 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124 (di seguito legge 124/2015);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito decreto-legge 201/2011);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2012;
- il decreto di esecutività della deliberazione 395/2023/A del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2023;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito decreto legislativo 102/2014);
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Autorità, e in particolare l'art. 6;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, 11/2007, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 443/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A e successive integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 713/2022/A, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31

dicembre 2023;

- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2023, 177/2023/A con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2022;
- il vigente Protocollo di intesa tra l’Autorità e la Guardia di Finanza;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2023, 395/2023/A con la quale è stato stabilito il contributo per il funzionamento dell’Autorità, dovuto per l’anno 2023, dai soggetti operanti nei settori di competenza.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 2, comma 38, della legge 481/95 - letto in combinato con l’art. 1, comma 68-bis, della legge 266/05 - stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all’esercizio immediatamente precedente;
- l’Autorità, ai sensi del citato art. 1, comma 68-bis, della legge 266/05 ed entro il limite di cui al precedente alinea, può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la medesima procedura disciplinata dal comma 65 del medesimo articolo 1, della citata legge 266/05;
- in base al citato comma 65 le deliberazioni con le quali l’Autorità provvede a fissare, tra l’altro, i termini e le modalità del versamento, debbono essere sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento (decorso tale termine in mancanza di osservazioni le deliberazioni adottate dall’Autorità divengono esecutive);
- in base all’art. 2, comma 40, della legge 481/95 - così come modificato dall’art. 18, comma 24, della legge 312/04 - le somme versate, a titolo di contributo al funzionamento dell’Autorità, dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas affluiscono direttamente al bilancio dell’Autorità;
- l’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 201/11 ha disposto il trasferimento all’Autorità, delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, da esercitarsi con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 dispone il trasferimento all’Autorità delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;
- l’Autorità, giusta deliberazione 395/2023/A, ha tra l’altro stabilito di fissare, per l’anno 2023, l’aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas, ivi comprese le società di diritto estero, nella misura dello 0,25 (zerovirgolaventicinque) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi

all'esercizio 2022 e altresì di fissare, per l'anno 2023, un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa, con applicazione di un'aliquota nella misura dello 0,02 (zerovirgolazerodue) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il contributo, una volta definito, determina l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori di propria competenza e costituisce l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;
- i dati relativi ai versamenti effettuati dai soggetti regolati alla data ultima prevista per il pagamento del contributo fissata al 15 novembre 2023 hanno evidenziato, limitatamente agli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas, a causa della forte volatilità dei prezzi riscontrata nell'anno precedente, valori economici significativamente superiori alle previsioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- limitare gli impatti economici della contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità da parte dei soggetti regolati dei settori dell'energia elettrica e del gas al fine di garantire ai soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando che le modalità di contribuzione soddisfino i principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa;
- proporre l'effettuazione di un intervento straordinario relativo al contributo 2023 per il funzionamento dell'Autorità nei confronti degli operatori dei settori dell'energia elettrica e gas, prevedendo la restituzione agli stessi del 40% (quarantapercento) del contributo da loro già versato a titolo di contributo di funzionamento per l'anno 2023

DELIBERA

1. l'attuazione di un intervento straordinario relativo alla contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità 2023 da parte esclusivamente degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas, prevedendo la restituzione di quanto versato in eccesso nella misura del 40% (quarantapercento) rispetto a quanto già corrisposto a titolo di contributo di funzionamento per l'anno 2023, salvo quanto disposto dal punto 3 che segue;
2. di disporre che i soggetti operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas i quali

non abbiano ancora versato il contributo per l'anno 2023 debbano corrispondere a titolo dello stesso contributo quanto stabilito dalla deliberazione 395/2023/A al netto della decurtazione del 40% (quarantapercento);

3. di disporre che tutti i soggetti operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas interessati alla restituzione del contributo versato in eccesso, inviino all'Autorità specifici dati relativi alla contribuzione dell'anno 2023 (importo già corrisposto, importo da restituire, IBAN della banca su cui accreditare la somma) utilizzando il sistema informatico di comunicazione dell'Autorità, al fine poi di procedere alla restituzione delle somme oggetto di rimborso;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità affinché fornisca, tramite pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, le necessarie istruzioni tecniche-amministrative agli operatori dei settori dell'energia elettrica, del gas;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il combinato disposto dei commi 65 e 68 bis, dell'articolo 1, della legge 266/05;
6. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini